

DELIBERA N. 196/19/CONS

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 44,
COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito anche *Testo unico* e, in particolare, l'art. 44, recante *“Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee”*;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogare dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento di verifica degli obblighi di programmazione e investimento in opere europee*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Obblighi di programmazione e investimento a favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, di seguito *Legge di Stabilità 2016* e, in particolare, l’art. 1, comma 153;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

1.1. L’accertamento relativo all’anno 2015

Con nota pervenuta in data 3 ottobre 2016 (prot. n. 52466), la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito anche Rai o Società) ha comunicato, per l’anno 2015, i seguenti dati rilevanti ai fini della verifica del rispetto delle quote fissate dall’art. 3, comma 3, del *Decreto*:

- introiti netti annui dichiarati: euro 2.224.721.000
- investimenti in produzione, finanziamento e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte dichiarati: euro <omissis>;
 - di cui di altre società dichiarati: euro <omissis>;

- investimenti in pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte dichiarati: euro <omissis>;
 - di cui di altre società dichiarati: euro <omissis>.

Dall'esame della documentazione trasmessa, è emerso che la Società ha investito in produzione, finanziamento e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte euro <omissis> e in preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte euro <omissis> corrispondenti rispettivamente ad una quota del euro <omissis> e dello euro <omissis> degli introiti netti annui, pertanto inferiori alla soglia prevista dal *Decreto*.

Con nota del 22 dicembre 2016 (prot. n. 64832), la Direzione contenuti audiovisivi, nell'evidenziare come ogni scostamento in difetto dalla soglia fissata configuri una possibile violazione dell'obbligo di legge, ha formulato alla Rai una specifica richiesta di informazioni finalizzata ad acquisire dettagliati elementi di valutazione idonei a evidenziare i fattori che hanno condotto ai rilevati scostamenti, nonché alla qualificazione di alcune opere come “*opera cinematografica di espressione originale italiana*”, ai sensi del *Decreto*. In data 20 febbraio 2017 (prot. n. 8728), la Rai ha dato riscontro all'ulteriore richiesta di informazioni.

Considerata la criticità relativa alla qualifica dei film inseriti dalla Rai nel novero delle opere cinematografiche di espressione originale italiana valevoli ai fini della valorizzazione delle quote di cui all'art. 3, comma 3, del *Decreto*, l'Autorità, con nota del 22 marzo 2017 (prot. n. 17717) ha richiesto alla Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito anche MiBACT, ora MiBAC), in quanto amministrazione competente per la definizione e per il rilascio della qualifica di opera di espressione originale italiana, di fornire un'interpretazione autentica in merito alla questione *de qua*.

Con nota del 21 giugno 2017 (prot. n. 40342), il MiBACT ha dato riscontro alla sopracitata richiesta dell'Autorità nel senso del mancato riconoscimento, per le opere prive del requisito della lingua italiana, dello *status* di opera cinematografica di espressione originale italiana.

Alla luce delle indicazioni fornite dal citato Ministero, l'Autorità ha provveduto al ricalcolo delle relative quote di investimento, scomputando le opere prive del sopra menzionato requisito, ammontanti a euro <omissis>. Per effetto del ricalcolo, la Società risulta avere investito: i) in produzione, finanziamento e preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis> e in preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti, rispettivamente, ad una quota del <omissis> e dello <omissis> degli introiti netti annui, pertanto inferiori alle soglie previste dal *Decreto*.

Con nota del 21 luglio 2017 (prot. n. 48297), la Direzione contenuti audiovisivi ha formulato alla Rai una ulteriore richiesta di giustificazioni ad integrazione dei dati forniti in precedenza, riscontrata dalla Società in data 15 settembre 2017 (prot. n. 63244).

Alla luce degli elementi forniti con le richiamate note, con comunicazione del 13 dicembre 2017 (ns. prot. n. 0086890), è stata rilevata *“l’opportunità di procedere ad una valutazione di tale situazione congiuntamente alle risultanze dell’attività di verifica riferita all’anno 2016, già in corso”*, ragione per la quale *“L’Autorità si riserva pertanto di valutare gli scostamenti in difetto riscontrati per l’anno 2015 su un arco temporale più ampio che, nel tenere conto del completo ciclo di investimenti, consenta di apprezzare le iniziative poste in essere per recuperare tale situazione unitamente all’adempimento degli obblighi per l’anno 2016”*.

1.2. L’accertamento relativo al 2016

Con nota del 29 settembre 2017 (prot. n. 69309), la Società ha comunicato i seguenti dati valevoli ai fini della verifica del rispetto delle quote fissate dall’art. 3, comma 2, *lett. a)*, e comma 3, del *Decreto* per l’anno 2016:

- introiti netti annui dichiarati: euro 2.519.600.000;
- investimenti in produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte dichiarati: euro <omissis>;
- di cui di altre società dichiarati: euro <omissis>;
- investimenti in produzione, finanziamento e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte dichiarati: euro <omissis>;
- di cui di altre società dichiarati: euro <omissis>;
- investimenti in pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte dichiarati: euro <omissis>;
- di cui di altre società dichiarati: euro <omissis>.

Dall’esame della documentazione trasmessa, è emerso che la Società, ha investito in produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti ad una quota del <omissis> degli introiti netti annui, pertanto inferiori al limite previsto dal *Decreto*, pari al <omissis>; ii) in produzione, finanziamento e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti ad una quota del <omissis> degli introiti netti annui, pertanto inferiore al limite previsto dal *Decreto*, pari al <omissis>; iii) in pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti ad una quota dello <omissis> e pertanto superiore al limite previsto dal *Decreto*, pari allo <omissis>.

In data 22 dicembre 2017 (prot. n. 89139), la Direzione contenuti audiovisivi ha formulato alla Rai una richiesta di informazioni finalizzata ad acquisire dettagliati elementi di valutazione idonei a evidenziare i fattori che avrebbero condotto ai rilevati scostamenti dalle sopracitate soglie di legge, nonché alla qualificazione di alcune opere come *“opera cinematografica di espressione originale italiana”*, ai sensi del *Decreto*.

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità in data 15 maggio 2018 (prot.n. 39300), la Rai ha dato riscontro alla menzionata richiesta di informazioni.

Con successiva nota dell'11 settembre 2018 (prot. n. 0125038), la Direzione contenuti audiovisivi ha formulato alla Rai una ulteriore richiesta, ad integrazione dei dati forniti in precedenza, cui la Società ha dato riscontro in data 10 ottobre 2018 (prot. n. 154326).

Coerentemente con il menzionato parere reso dal MiBACT, relativo alle opere cinematografiche girate in una lingua diversa dall'italiano, l'Autorità ha provveduto al ricalcolo delle relative quote di investimento, scomputando le opere prive del sopra menzionato requisito, ammontanti a euro <omissis> anche per il 2016. Per effetto di tale operazione, la Società, risulta avere investito: i) in produzione, finanziamento e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti a una quota del <omissis> degli introiti netti annui, pertanto inferiore alla quota stabilita dal *Decreto* pari al <omissis>; ii) in produzione, finanziamento e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti a una quota del <omissis> degli introiti netti annui, pertanto al di sotto del limite fissato dal *Decreto*, pari al <omissis>; iii) in pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti a una quota dello <omissis> degli introiti netti annui, pertanto al di sotto della soglia stabilita dal *Decreto*, pari allo <omissis>.

Pertanto, alla luce dei dati sopra riportati, nonché in considerazione della verifica relativa alle due annualità considerate (2015 e 2016), l'8 gennaio 2019 la Direzione provvedeva a notificare l'atto di contestazione (CONT. 2/19/DCA-PROC. 2721/CA) per la presunta violazione:

- dell'art. 44, comma 3, del *Testo unico* e dell'art. 3, comma 3 del *Decreto*, per l'anno 2015;
- dell'art. 44, comma 3, del *Testo unico* e dell'art. 3, commi 2, lett. a), e 3, del *Decreto*, per l'anno 2016.

Con nota del 7 febbraio 2019 (prot. n. 52947), la Società ha presentato le proprie memorie difensive, nelle quali ha richiesto, *inter alia*, “di integrare l'istruttoria con un nuovo ed opportuno confronto con il MIBAC in ordine alla corretta configurazione dello status di «opera di espressione originale italiana» dei film cui sia riconosciuta la nazionalità italiana, sebbene risultino girati in lingua diversa da quella italiana”.

In data 15 febbraio 2019, l'Autorità ha provveduto ad inviare al MIBAC una nuova richiesta di parere, invitando il Ministero, in particolare, a “voler chiarire se il mutato quadro normativo di riferimento, come sopra descritto, abbia inciso sulle valutazioni previamente svolte in ordine alla qualificazione delle sopra menzionate opere valevole ai fini della valorizzazione della relativa quota di investimento.” Con nota del 22 marzo 2019 (ns. prot. n. 126487), il MIBAC ha dato riscontro alla citata richiesta, rappresentando, in sintesi, che “Come correttamente richiamato nella richiesta, infatti, il *Decreto Legislativo 7 dicembre 2017 n. 204* [...], ha integralmente riscritto l'art. 44-sexies del *Testo unico* producendo una nuova configurazione dello status di «opera di espressione originale italiana». Nello specifico, il *Decreto* dispone che il regolamento

disciplini «la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi». [...] Il nuovo regolamento, in fase di adozione, non prevederà pertanto più la lingua (ripresa sonora in lingua italiana) come criterio imprescindibile per la suddetta qualificazione».

2. Le memorie della Società

La società Rai ha richiesto all’Autorità di voler disporre l’archiviazione degli atti in riferimento al procedimento *de quo*, eccependo quanto segue: *«I presunti scostamenti emersi nel corso della lunga fase istruttoria che ha preceduto l’odierno accertamento sarebbero imputabili esclusivamente alla classificazione, effettuata da Rai, di alcuni film di riconosciuta “nazionalità italiana” anche quali opere cinematografiche di espressione originale italiana”. Tali film, infatti, ancorché girati in lingua diversa da quella italiana, sono stati computati ai fini del raggiungimento delle relative quote di investimento. [...]. In questa sede, nel merito, è appena il caso di rammentare che i film oggetto dell’istruttoria presentano caratteristiche identiche a un altro lungometraggio italiano, prodotto nello stesso anno, girato anch’esso in lingua inglese e per il quale è formalmente intervenuto il riconoscimento da parte del Ministero competente quale “opera di espressione originale italiana” (Hungry Hearts di Saverio Costanzo). La circostanza ha ingenerato, come più volte sottolineato nelle precedenti note, il legittimo affidamento che anche altre pellicole, parimenti non girate in lingua italiana e caratterizzate da contenuti che ne connotano comunque la nazionalità, potessero essere considerate di “espressione originale italiana” e dunque concorrere al raggiungimento delle quote. Inoltre, gli inserimenti di tali produzioni nel novero delle “opere di espressione originale italiana” trovano ragione, oggi, nel rinnovato quadro normativo in materia di promozione di opere europee e produttori indipendenti, introdotto con l’approvazione della Legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la nuova Disciplina del Cinema e dell’Audiovisivo e dei conseguenti provvedimenti attuativi, che attribuiscono al requisito della lingua italiana un peso molto limitato ai fini del riconoscimento della nazionalità.».* Inoltre, nel documento trasmesso in allegato a firma della controllata Rai Cinema, nel ribadire quanto già rappresentato, ha aggiunto che: *«A ciò si aggiunga il già più volte sottolineato affidamento ingenerato nella Scrivente dal formale riconoscimento alla pellicola “Hungry Hearts” di Saverio Costanzo, girata interamente in lingua inglese ma riconosciuta di nazionalità italiana, della qualifica in questione, avvenuta con decreto del MiBACT del 30.06.2015. Tale orientamento è stato peraltro, anche recentemente, confermato dal MIBAC rispetto ad altre opere finanziate dalla nostra controllata Rai Cinema S.p.A., girate o prevalentemente girate in presa diretta in lingua diversa dall’italiano: si richiamano qui “Otzi e il Mistero del Tempo” di Gabriele Pignotta, “Sembra mio figlio” di Susanna Quadriglio e Indesiderati d’Europa” di Fabrizio Ferraro. Il rilascio di tali qualifiche da parte dell’autorità ministeriale appare coerente anche con il nuovo quadro normativo che si sta delineando in sede di attuazione della nuova legge cinema. [...]. Ed infatti il D. Lgs. 7 dicembre 2017 n. 204 sulle quote obbligatorie di investimento e programmazione,*

reformulando tra gli altri l'Art.44 sexies del T.U.S.M.A.R. (D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177) contiene un espresso rinvio ad uno o più regolamenti interministeriali MIBAC-MISE, che, da quanto a nostra conoscenza, dovrebbero essere in procinto di emanazione, cui è demandato tra l'altro (comma 1 lett. a) il compito di ridefinire, ampliandone i contorni, la qualifica de qua, attraverso il richiamo non già al solo elemento linguistico ma ad altri e diversi elementi, indicati come alternativi o concorrenti a quello linguistico ("con particolare riferimento ad uno o più elementi, quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi"). [...] Nell'ipotesi in cui, nonostante i rilievi e le considerazioni qui riassunti, RAI dovesse finire con l'essere assoggettata al termine del procedimento avviato da Codesta Autorità ad un provvedimento sanzionatorio, è di tutta evidenza che dovranno essere necessariamente rivisti i piani di investimento predisposti da Rai Cinema per i prossimi anni, concentrando le risorse su produzioni di respiro locale e con scarso appeal internazionale, che certamente faranno fatica ad affermarsi all'estero e a dare lustro alla produzione italiana indipendente».

3. Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità, sulla scorta delle argomentazioni esposte dalla concessionaria pubblica nelle proprie memorie, ritiene di svolgere le seguenti valutazioni conclusive:

3.1. Sulla disponibilità di opere di espressione originale italiana

Come esaminato finora, gli obblighi in relazione ai quali è stata rilevata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio riguardano l'investimento, nella quota generale e nelle relative sotto- quote, degli introiti netti annui nell'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana. La definizione tali opere è contenuta al comma 1 del *Decreto*, e prevede, oltre alla qualifica di film, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, come modificato dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, il possesso di due requisiti: i) essere opere riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1 del suddetto decreto, ii) avere una versione originale prevalentemente in lingua italiana o in un dialetto italiano. Il comma 4 dell'art.1 del *Decreto* precisa che per il riconoscimento della qualifica, "le imprese di produzione e gli altri soggetti interessati" devono presentare "apposita istanza alla Direzione generale per il cinema del ministero per i beni e le attività culturali".

La Direzione generale cinema del Ministero ha pubblicato sul proprio sito, in data 19 marzo 2015, un primo elenco di opere cui è stata riconosciuta la qualifica di 2 opere di espressione originale italiana, composto in totale da 19 titoli. Tale elenco è stato aggiornato nel 2018, dapprima con la pubblicazione di un elenco aggiornato al 31 luglio 2018, comprendente tutte le opere cui è stata riconosciuta la qualifica a partire dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 2013, per un totale di 236 titoli, e, in seguito, con la pubblicazione di un ulteriore elenco aggiornato al 31 dicembre 2018, contenente esclusivamente le opere cui è stata riconosciuta la qualifica di espressione originale italiana nel corso del 2018, in tutto 117, di cui 75 non compresi nell'elenco precedente. Le opere che fino ad oggi risultano avere ottenuto tale qualifica sono pertanto 308.

Occorre rilevare come negli anni 2015 e 2016, sia la Rai, che tutti i soggetti sottoposti agli obblighi del *Decreto*, potessero fare affidamento esclusivamente su un elenco comprendente 19 titoli. Tale numero risulta oggettivamente insufficiente per soddisfare le esigenze derivanti dagli obblighi di programmazione ed investimento in opere di espressione originale italiana.

In merito occorre anche sottolineare che l'elenco del MIBAC comprende tutte le opere che possono ricevere la qualifica di espressione originale italiana, includendo, pertanto, opere prodotte in qualunque momento e da parte di qualunque produttore, ivi inclusi quelli non rispondenti ai criteri di produttore indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. p)*, del *Testo unico*. Appare necessario evidenziare come, invece, l'obbligo di investimento di cui al comma 3 del *Decreto* è riferito unicamente alle opere prodotte da produttori indipendenti, circostanza questa che restringe oltremodo il perimetro delle opere disponibili. Alla luce di quanto esposto, dunque, l'elenco deve essere ulteriormente ristretto escludendo le opere non riconducibili a produttori indipendenti e pertanto appare chiaro che l'assolvimento dell'obbligo da parte della Rai, anche in considerazione delle soglie rafforzate in valore stabilite dal legislatore per la concessionaria pubblica, non risulta sostanzialmente sostenibile, in ragione dello squilibrio tra la domanda di contenuti cinematografici nazionali, condizionata dalle quote, e la corrispondente offerta dei medesimi.

3.2. Sulla qualifica delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ai fini del calcolo della quota di investimento di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico* e dell'art. 3 del *Decreto*

Con riferimento all'ammissibilità delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, prive del c.d. requisito della lingua, si rileva preliminarmente che tale ammontare incide esclusivamente sul rispetto della quota di pre-acquisto relativa all'anno 2016, mentre per gli altri scostamenti rilevati (sia per 2015 che per 2016) l'ammissibilità comporta solo la riduzione dell'entità dello scostamento, ma non consente di raggiungere le quote obbligatorie. Le motivazioni giustificative adottate dalla Rai si reputano meritevoli di accoglimento, sia con riferimento al mutato scenario normativo, che in relazione al legittimo affidamento rispetto a fattispecie analoghe.

Relativamente a quest'ultimo profilo, è fuor di dubbio che sotto il profilo gestionale relativo alla programmazione del ciclo degli investimenti, anche ai fini del rispetto delle c.d. "*quote cinema*", l'acquisizione di contenuti, che se pur privi del requisito della lingua, ottengono dal Ministero competente lo *status* di opera cinematografica di espressione originale italiana (così come documentato dalla Rai), non può che ingenerare nella Società il legittimo affidamento in ordine alla circostanza che opere analoghe possano aspirare al medesimo riconoscimento. La certezza del contesto normativo in cui ci si trova ad operare costituisce un fattore essenziale nella pianificazione degli investimenti con particolare riferimento alla compatibilità dei "prodotti" con gli obblighi di legge. Il riconoscimento dello *status* di opera cinematografica italiana ad alcune opere prive del requisito della lingua, come evidenziato nella seconda interpretazione fornita dal MiBAC, trova fondamento nel fine di favorire l'esportazione

all'estero dei prodotti nazionali, obiettivo dichiarato della complessa riforma del settore operata dalla legge 14 novembre 2016, 220.

Come rilevato dalla Società e dal più recente parere del MIBAC, la promozione e valorizzazione internazionale delle opere voluta dal legislatore può essere promossa mediante una nuova definizione di opera cinematografica di espressione originale italiana, dotata di una vocazione più dinamica e non esclusivamente legata al solo requisito della lingua che costituisce paradossalmente un limite all'esportazione dei prodotti cinematografici. Pertanto, le opere oggetto di contestazione risultano realizzate in modalità tale da assicurare la connotazione prettamente nazionale delle medesime, se pur in una lingua che consenta loro la massima diffusione oltre i confini nazionali, e conseguentemente una progressiva moltiplicazione delle modalità di sfruttamento dei diritti, a vantaggio, innanzitutto del settore della produzione indipendente. Sul punto, quindi, si comprende la ragione dello sforzo interpretativo profuso dal Ministero, nella sua volontà di favorire la valorizzazione del comparto produttivo nazionale, così come la strategia della Rai, di puntare su prodotti di qualità nazionali, che consentano di ottemperare agli obblighi di legge. Pertanto, tenuto anche conto dei titoli che hanno ottenuto *ex post* il riconoscimento dello *status* in commento (“Sembra mio figlio”, “Gli indesiderati d’Europa”) si ritengono ammissibili le giustificazioni addotte dalla Società. Per effetto del ricalcolo, infatti, le opere in discussione ammontano in valore a euro <omissis>. Conseguentemente, la Società ha investito: i) in produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti a una quota del <omissis> degli introiti netti annui, ancora inferiore alla quota stabilita dal *Decreto* pari al <omissis>; ii) in produzione, finanziamento e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti a una quota del <omissis> degli introiti netti annui, pertanto al di sotto del limite fissato dal *Decreto*, pari al <omissis>; iii) in pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte euro <omissis>, corrispondenti a una quota dello <omissis> degli introiti netti annui, pertanto al di sotto della soglia stabilita dal *Decreto*, pari allo <omissis>. In proposito occorre considerare che sotto un profilo sostanziale le opere in oggetto sono rilevanti esclusivamente ai fini del raggiungimento della quota minima di legge riservata al preacquisto, in quanto per le restanti due anche con il computo delle medesime la Società risultava esser al di sotto delle relative soglie. Il mutato scenario normativo di riferimento, così come confermato anche dal Ministero chiamato a redigerne la normativa di dettaglio, rendono di fatto razionale l'utilizzo di tali opere ai fini della valorizzazione della produzione cinematografica nazionale.

3.3 L'incremento della base imponibile della RAI

Infine, giova sottolinearsi come la modifica nel sistema di riscossione del canone - intervenuta a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità 2016 - abbia alterato in maniera significativa le stime in ordine all'effettiva valorizzazione della soglia di investimento necessaria per il raggiungimento della soglia di legge. Secondo quanto riferito dalla Società, infatti, solo nei primi mesi del 2017, è stato possibile acquisire una piena e completa cognizione dell'importo definitivo di tale risorsa (<omissis> milioni di euro), che si è rivelato significativamente più elevato rispetto alle previsioni formulate in

corso d'anno, con un incremento pari a <omissis> milioni di euro rispetto al *budget* e pari a <omissis> milioni di euro rispetto al preconsuntivo. Di conseguenza, la Rai ha pianificato i propri investimenti sulla base di una previsione di introiti da canone, che rappresentano i 2/3 delle risorse complessive.

3.4 Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che in via principale, il primo degli elementi evidenziati, ovvero la scarsa disponibilità di contenuti utili a soddisfare le quote di investimento statuite dal legislatore, appare essere l'elemento maggiormente rilevante e qualificante ai fini della giustificazione per il mancato assolvimento degli obblighi oggetto di contestazione. Tale impianto motivazionale, già di per sè ritenuto accoglibile, viene poi altresì corroborato e reso ancor più sostenibile, dalle altre due motivazioni addotte, ovvero la complessa identificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e il nuovo meccanismo di valorizzazione del canone. Infine, non può non essere tenuta in debito conto la circostanza resa evidente dagli importi dichiarati per entrambi gli anni dalla Rai per cui la concessionaria pubblica si confermi, nel panorama nazionale, uno dei principali "investitori" nelle opere cinematografiche di espressione originale italiana, a testimonianza dell'importanza strategica riconosciuta dalla Rai a tale settore produttivo;

RITENUTO, conseguentemente, di dover disporre l'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

L'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

